

Codice A1820C

D.D. 2 maggio 2024, n. 959

Autorizzazione idraulica (N1313) e concessione demaniale (BISC225) in sanatoria per uno scarico di acque reflue nel Rio Alcinengo in Comune di Bioglio (BI). CORDAR SPA BIELLA SERVIZI - Conferenza dei Servizi Amministrazione procedente Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2



ATTO DD 959/A1820C/2024

DEL 02/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (N1313) e concessione demaniale (BISC225) in sanatoria per uno scarico di acque reflue nel Rio Alcinengo in Comune di Bioglio (BI). CORDAR SPA BIELLA SERVIZI – Conferenza dei Servizi Amministrazione procedente Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2

Con nota prot. n. 1760 del 21 novembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale con n. 50055/A1800A l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 Biellese Vercellese Casalese, Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi semplificata relativa al progetto "Adeguamento fosse imhoff BO07 (BO06 e BO08) e rete fognaria di adduzione" in Comune di Bioglio, presentato dalla Società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI con sede in Biella, Piazza Martiri della Libertà 13, C.F. e P.IVA 01866890021, ha trasmesso la documentazione progettuale relativa all'intervento, assegnando un termine di 60 giorni entro il quale trasmettere i provvedimenti di competenza e di 15 giorni per la presentazione di richieste di integrazioni.

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ricevuta, con nota 52308/A180A del 5 dicembre 2023 ha rilevato, nell'ambito dell'intero progetto, la verosimile presenza di complessivi due scarichi in corsi d'acqua demaniali e di due attraversamenti esistenti ed uno da realizzarsi e ha quindi ritenuto necessario, al fine di una definizione più puntuale delle autorizzazioni idrauliche e concessioni demaniali afferenti l'intero progetto presentato, richiedere specifiche e puntuali integrazioni.

CORDAR SPA BIELLA SERVIZI, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 13533/A1800A il 14 marzo 2024 ha trasmesso documentazione a parziale riscontro di quanto richiesto dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli;

Esaminata la documentazione pervenuta, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito

“regolamento”), limitatamente allo scarico di acque reflue nel “Rio Alcinengo.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede il mantenimento dell'occupazione con uno scarico di acque reflue nel Rio Alcinengo al foglio catastale 12, particella 446 del Comune di Bioglio (BI).

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi degli artt. 3 e 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale del primo anno di concessione e la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi come indicato all'art. 3 del Regolamento 10/R.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

- di concedere alla Società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI con sede in Biella, Piazza Martiri della Libertà 13, C.F. e P.IVA 01866890021 il mantenimento dell'occupazione di area demaniale per

uno scarico di acque reflue nel Rio Alcinengo in Comune di Bioglio (BI), come individuato negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 Biellese Vercellese Casalese.

- di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il concessionario a mantenere le opere già realizzate ed a realizzare le nuove opere nelle posizioni e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le opere devono essere realizzate nelle località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente, il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
- d. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- e. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- f. il materiale di risulta eventualmente proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- g. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 1, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- i. premesso che le eventuali lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- j. *CORDAR SPA BIELLA SERVIZI dovrà richiedere il rilascio delle autorizzazioni idrauliche relative ad uno scarico di acque reflue nel Rio Chiovello (BO07), all'attraversamento esistente del Rio Chiovello con condotta fognaria (tra le particelle 241 e 242) e al nuovo attraversamento con condotta fognaria del Rio Chiovello (P8 – P9);*

- k. la tubazione presente in attraversamento del Rio Chiovello in subalveo che verrà dismessa dovrà essere rimossa e lo stato dei luoghi ripristinato. Dell'avvenuta rimozione dovrà esserne dato atto nella comunicazione di fine lavori;
- l. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
- m. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- n. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- o. durante la realizzazione dell'opera, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- p. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
- q. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- r. il presente provvedimento si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- s. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno eventualmente necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- t. il presente provvedimento è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del provvedimento stesso;
- u. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero

ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua.

- v. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- w. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore.

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione, propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare, a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in **anni 30** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Franco DE BATTISTINI)

(Alberto MUGNI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli